ACCORDO DECENTRATO INTEGRATIVO PER L'UTILIZZO DELLE RISORSE ECONOMICHE PER L'ANNO 2016

Premesso che:

- il giorno 12 dicembre 2016 si è riunita la delegazione trattante con la presenza della parte pubblica, il rappresentante sindacale unitario dei dipendenti del comune di Isola del Liri e i rappresentanti sindacali territoriali CIGL FP, ClLS FP e UIL FP, DICCAP, CSA;

- a seguito dell' incontro è stata sottoscritta da tutte le parti presenti l'ipotesi di contratto decentrato integrativo parte economica – annualità 2016;

- in data 16 dicembre 2016 è stato acquisito al prot. n. 21300 il parere favorevole del Revisore, in attuazione a quanto previsto dall'art. 5, comma 3, del CCNL del 1.04.1999, come modificato dall'art. 4 del CCNL 22.01.2004;

- con deliberazione n. 146 del 16 ottobre 2016 la Giunta Comunale ha autorizzato la sottoscrizione del contratto decentrato integrativo parte economica - annualità 2016;

- con nota prot. n. 21332 del 16 dicembre 2016 è stata convocata la delegazione trattante per la firma definitiva dell'accordo;

Ciò premesso,
in data 21 dicembre 2016, alle ore 15.45 nella sede municipale, si sono riunite le delegazioni trattanti di parte pubblica e parte sindacale, regolarmente convocate, per la firma definitiva del contratto decentrato integrativo aziendale parte economica – anno 2016, secondo la procedura prevista dall'art. 5 del CCNL del 1.04.1999, come modificato dall'art. 4 del CCNL 22.01.2004.

Sono Presenti

a) Per la parte pubblica:

- Presidente Dott. Ettore Salvati Presente

Componenti:

Responsabile Servizio I – d.ssa Maria Di Pede Presente

Responsabile Servizio II – dott. Alessandro Cerrone /

Responsabile Servizio III - d.ssa Claudia Marra /

Responsabile Servizio IV – Architetto Carla Campagiorni Presente

Responsabile Servizio V – Dott. Gianluca Cellupica Presente

Responsabile Servizio VI – Geometra Vincenzo Sandro Porretta Presente

Responsabile Servizio VII – Comandante Bruno Di Palma Presente

Responsabile Servizio VIII – Ingegnere Spaziani Testa Perpaolo Presente

Responsabile del Servizio IX - Ingegnere Eurika Petrella /

b) Per le organizzazioni sindacali in qualità di R.S.U.:

- Fiorelli Anna Maria Presente
- Catallo Rita Presente
- Polsinelli Daniela Presente
- Del Vicario Michele Presente
- Deseira Gianni /

c) Per le organizzazioni sindacali territoriali:

- FP CGIL il sig. CENCIARELLI Presente
- UIL FP il sig PETROZZI Presente
- CISL FP il sig FIORLETTA Presente
- DICCAP il sig. /
- CSA il sig. FABIO RAPONI

che sottoscrivono definitivamente il seguente:

ACCORDO DECENTRATO INTEGRATIVO PER L'UTILIZZO DELLE RISORSE ECONOMICHE PER L'ANNO 2016

Indice

Ambito di applicazione, durata, decorrenza, disciplina transitoria

Determinazione del Fondo

Utilizzo delle Risorse

Art. 1 _ Fondo per le progressioni economiche

Art. 2 – Fondo per le indennità di Comparto

Art. 3 – Fondo per la remunerazione dell'indennità di maneggio valori, indennità di rischio, indennità di disagio e turno

Art. 4 – Fondo per compiti che comportano specifiche responsabilità

Art. 5 – Fondo per indennità derivanti dall'esercizio di compiti che comportano particolari responsabilità

Art. 6 – Fondo per incentivare la produttività e il miglioramento dei servizi.

Allegato A) scheda riepilogo utilizzo fondo delle risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività – anno 2016

Ambito di applicazione, durata, decorrenza, disciplina transitoria

1. Il presente accordo decentrato si applica a tutti i lavoratori in servizio presso l'Ente a tempo indeterminato ivi compreso il personale utilizzato a tempo parziale.
2. Per la parte giuridica vige il contratto decentrato integrativo stipulato in data 11.02.2015
3. Il presente accordo disciplina l'anno economico 2016
4. E' fatta salva la determinazione, con cadenza annuale, dei criteri e principi generali che sovrintendono alle modalità di utilizzo delle risorse economiche destinate ad incentivare il merito, lo sviluppo delle risorse umane, il miglioramento dei servizi, la qualità della prestazione e la produttività.
5. Il presente accordo conserva la sua efficacia fino alla stipulazione del successivo, salvo il caso in cui intervengano contrastanti norme di legge o di contratto nazionale.

Fondo per lo sviluppo delle risorse umane, per la produttività individuale e collettiva e per il miglioramento dei servizi.

DETERMINAZIONE DEL FONDO

Il complesso delle risorse decentrate stabili è stato definito in Euro 180.183,14 (al netto degli oneri riflessi e comprensivo delle quote di progressioni già attribuite) come da provvedimento del Responsabile del Servizio I – Affari Generali, Personale e Servizi alla Persona n. 81 del 07.12.2016, registrazione generale n. 931 del 07.12.2016

Nell'ambito delle risorse di cui sopra la destinazione delle risorse decentrate stabili per far fronte ai seguenti istituti economici è per l'anno 2016 così determinata:

RISORSE DECENTRATE STABILI 2016

Risorse per progressioni economiche già attribuite CCNL 1999-2001 – art. 17, comma 2, lett. b)	€ 68.641,04
Risorse Indennità di comparto (CCNL 2002-2005 – art. 33)	€ 11.456,59
Quota incremento risorse per progressioni economiche anno 2016	€ 9.500,00
Risorse per reperibilità, rischio, disagio, maneggio valori, turno (CCNL 1999-2001 – art. 17, comma 2, lett. d) ed e)	€16.990,00
Risorse per specifiche responsabilità (CCNL 1999-2001 – art. 17, comma 2, lett. f) e lettera i)	€ 26.500,00
Fondo per incentivare la produttività ed il miglioramento dei servizi (CCNL 01/04/99 – art. 17 lett. a)	€ 49.498,38
Oneri per la riclassificazione del personale secondo il CCNL del 31.03.1999 (art. 7 comma 7)	€ 1.131,13
TOTALE	**183.717,14**

UTILIZZO DELLE RISORSE DECENTRATE

Art. 1 – FONDO PER LE PROGRESSIONI ECONOMICHE EX ART.27 DEL CCDI 2013-2015

Le risorse destinate alla progressione orizzontale è pari al 20% dei dipendenti inseriti nelle seguenti categorie giuridiche:

- per la categoria A dalla posizione A1 alla A5;
- per la categoria B dalla posizione B1 alla B7 e dalla posizione B3 a B7;
- per la categoria C dalla posizione C1 alla C5;
- per la categoria D dalla posizione D1 alla D6 e dalla posizione D3 a D6;

Per l'anno 2016 i dipendenti interessati a tale Istituto si quantificano in numero 15 (quindici)

- Il Nucleo Interno di Controllo e Valutazione procederà alla formalizzazione della relativa graduatoria secondo quanto stabilito nell'art. 27 del CCDI.

Per l'anno 2016 le risorse economiche da destinare alla remunerazione dell'istituto di cui trattasi sono circa € 9.500,00

Art. 2 – FONDO PER INDENNITA' DI COMPARTO

Il fondo per l'indennità di comparto, di cui all'art. 33 del CCNL 2002-2005, ammonta a € 11.456,59.

Le modalità di erogazione sono quelle previste nel succitato art. 33 del CCNL 2002-2005.

Art. 3 – FONDO PER LA REMUNERAZIONE DELL' INDENNITA' DI RISCHIO, MANEGGIO VALORI, INDENNITA' DI DISAGIO E TURNO:

Il fondo per indennità di cui all'art. 17, comma 2, lett. d) ed e) del CCNL 14/09/2000 per l'anno 2016 ammonta a € 16.990,00, suddiviso come segue:

- indennità di rischio € 1.200,00
- indennità di maneggio valori € 1.000,00
- indennità di disagio € 1.000,00
- indennità di turno € 12.000,00
- indennità di reperibilità € 1.790,00

L'indennità di rischio ex art. 22 del CCDI 2013-2015

1. L'indennità di rischio spetta per le prestazioni di lavoro che comportino continua e diretta esposizione a rischi pregiudizievoli per la salute e l'integrità personale del lavoratore, indipendentemente dalla categoria o dal profilo professionale di appartenenza.
2. Ai fini dell'individuazione delle prestazioni di cui al comma 1, si applicano i seguenti criteri:

a) Prestazioni di lavoro che comportino il continuo esercizio dell'attività di trasporto con autotreni, autoarticolati e altri automezzi di dimensione analoga;

b) Prestazioni di lavoro che comportino l'esposizione continua e diretta a rischi derivanti dal compimento di attività che implicano l'utilizzo prevalente e diretto di attrezzi, macchinari, sostanze, o strumenti che, per le modalità con cui devono essere impiegati, o per le caratteristiche oggettive del loro funzionamento, o della loro composizione, sono fonte di pericolo per la salute o l'integrità fisica del dipendente;

c) Prestazioni di lavoro che comportino l'esposizione continua e diretta a rischi derivanti dallo svolgimento prevalente dell'attività in luoghi che, in relazione ai mezzi o sostanze che vi vengono impiegati, sono fonte di pericolo per la salute e l'integrità fisica del dipendente (cantieri);

d) Prestazioni di lavoro che comportino l'esposizione continua e diretta a rischi derivanti dal compimento di attività che implicano il contatto con salme (sepoltura, tumulazione, rimozione e simili);

e) Prestazioni di lavoro che comportino l'esposizione continua e diretta a rischi derivanti dal compimento di attività di pulizia, igiene.

f) Personale che per ragioni di servizio sia adibito in modo continuativo in attività che comportino all'esterno una esposizione continuativa ad agenti atmosferici dannosi per la salute confermando le indennità attualmente in uso.

g) Il riconoscimento dell'indennità avviene previa apposita dichiarazione motivata del Responsabile del Servizio che segnala i nominativi del personale che svolge le prestazioni di cui al comma 2 del presente articolo e che risulta, come tale, esposto in misura continuativa e diretta a situazioni di rischio.

3. L'indennità è corrisposta nella misura di Euro **30 mensili lorde x 11 mesi** così come disposto dall'art. 37 comma 2 del CCNL del 14/9/2000.

4. L'indennità compete, ai sensi dell'art. 37 citato, per il periodo di effettiva esposizione al rischio e pertanto può essere corrisposta per i soli giorni di effettivo servizio nelle prestazioni di cui al comma 2.

5. Nel caso in cui il dipendente sia temporaneamente adibito allo svolgimento di prestazioni che comportino i rischi di cui al comma 2, la corresponsione dell'indennità compete per tutto il tempo in cui esse sono svolte.
6. Il Responsabile del Servizio comunica tempestivamente all'ufficio personale le eventuali variazioni dei dipendenti adibiti alle prestazioni di cui al citato comma 2.
L'importo stanziato per l'anno 2016 è pari a € 1.200,00

L'indennità di maneggio valori ex art. 24 del CCDI 2013-2015

Ai sensi dell'art. 36 del CCNL 14/09/2000, al personale adibito in via continua a servizi che comportino maneggio valori di cassa, compete una indennità giornaliera proporzionata al valore medio mensile dei valori maneggiati. Gli importi di tale indennità vengono definiti secondo il seguente prospetto:

Valore di Cassa medio mensile	Indennità Giornaliera
Da € 1,00 fino a € 5.000,00	€ 0,52
Da € 5.001,00 ad € 25.000,00	€ 1,04
Oltre € 25.001,00	€ 1,55

1. Il Responsabile del Servizio individua gli agenti contabili che dovranno rendere conto di tutte le transazioni avvenute (esempio diritti di segreteria ecc.) a cui gli altri lavoratori dovranno rendere conto in caso di ricezione del denaro. Sarà cura del Responsabile del servizio stabilire le modalità di rendicontazione e certificare il personale che maneggi valori sulla base di ordini di servizio.

2. Per servizio deve intendersi la specifica struttura organizzativa in cui i valori di cassa siano continuativamente maneggiati (es. servizio economato, sportelli).

3 L'indennità è calcolata e liquidata mensilmente e compete per le sole giornate in cui il dipendente risulti in servizio ed adibito ad uno dei servizi con le caratteristiche in precedenza specificate.
L'importo stanziato per l'anno 2016 è pari a € 1.000,00

Indennità di disagio ex art. 20 del CCDI 2013-2015

1. In applicazione dell'art 17, comma 2, lett. e) del CCNL dell'1.4.1999 le risorse indicate dal presente articolo sono destinate esclusivamente al personale appartenente alle Categorie A, B e C che svolge la propria attività in condizioni particolarmente disagiate.
2. Inoltre, in applicazione dell'art. 4, comma 2, lett. c) dello stesso CCNL spetta alla contrattazione integrativa definire: "le fattispecie, i criteri, i valori e le procedure per l'individuazione" dei compensi relativi alle finalità di cui al presente articolo.
3. Ai fini del precedente comma s'intende per attività particolarmente disagiata un'attività decisamente scomoda, svolta in condizioni difficili e/o faticose per le circostanze specifiche nelle quali viene condotta sia rispetto a quella svolta da altre figure professionali della medesima categoria, sia rispetto alle diverse condizioni nelle quali può trovarsi la medesima figura professionale. Tale disagio può anche essere rappresentato da un orario di lavoro particolarmente flessibile o svolto in condizioni normalmente diverse e di maggior sacrificio rispetto agli altri dipendenti dell'ente senza che questo dia luogo a altre specifiche indennità (es. indennità di turno).

4. Tenuto conto dell'attuale dotazione organica e degli attuali profili professionali le parti concordano che l'indennità di disagio non è cumulabile, con altre indennità quali ad esempio l'indennità di rischio, di turno o di reperibilità. A tal fine, le parti si riservano, qualora le condizioni dovessero cambiare, l'inserimento di nuovi profili professionali, potenzialmente oggetto di cumulabilità di alcune di esse, a modificare, integrando il presente articolo. Inoltre, non può essere attribuita per il semplice fatto di svolgere le mansioni proprie del profilo professionale di appartenenza, ma per le condizioni particolari in cui tale prestazione è effettuata (è cumulabile, invece, con la maggiorazione del 50% di cui all'art. 24, comma 1, del CCNL 14.9.2000 come integrato dall'art. 14 del CCNL 05.10.2001, che non è classificabile quale indennità);
5. Visti i precedenti commi le parti convengono di considerare attività particolarmente disagiate le seguenti:

	Attività professionale svolta
	Articolazione di orario articolato di lavoro per le esigenze di servizi particolare e tipici quali quelli effettuati dagli autisti di scuolabus
	Servizi cimiteriali
	Servizio notificazione
	Ausiliari del traffico

6. Per lo svolgimento delle attività sopra indicate è prevista un'indennità di disagio pari ad un importo mensile lordo di: € **29,00**.Tale importo è corrisposto mensilmente in relazione ai giorni di effettiva presenza in servizio, calcolati proporzionalmente rispetto ai giorni di servizio da prestare nel mese di riferimento, lo stesso importo è proporzionalmente ridotto per il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale.
7. La liquidazione delle prestazioni è effettuata nel **bimestre** successivo a quello del loro svolgimento.

L'importo stanziato per l'anno 2016 è pari a € 1.000,00

<u>Indennità di turno ex art. 21 del CCDI 2013-2015</u>

1. Per la disciplina dell'indennità di turno si fa riferimento all'art. 22 e alla Dichiarazione Congiunta n° 6 del CCNL del 14.09.00, in particolare:

a) le prestazioni lavorative svolte in turnazione, ai fini della corresponsione della relativa indennità, devono essere distribuite nell'arco del mese in modo tale da far risultare una distribuzione equilibrata e avvicendata dei turni effettuati in orario antimeridiano, pomeridiano, in relazione alla articolazione adottata nell'ente:

b) i turni diurni, antimeridiani e pomeridiani, possono essere attuati in strutture operative che prevedano un orario di servizio giornaliero di almeno 10 ore;

c) i turni notturni non possono essere superiori a 10 nel mese, facendo comunque salve le eventuali esigenze eccezionali o quelle derivanti da calamità o eventi naturali. Per turno notturno si intende il periodo lavorativo compreso tra le 22 e le 6 del mattino;

d) al personale turnista è corrisposta una indennità che compensa interamente il disagio derivante dalla particolare articolazione dell'orario di lavoro i cui valori sono stabiliti come segue:

- turno diurno antimeridiano e pomeridiano (tra le 6 e le 22.00): maggiorazione oraria del 10% della retribuzione di cui all'art. 52, comma 2, lett. c);
- turno notturno (dalle 22:00 alle 6:00) o festivo: maggiorazione oraria del 30% della retribuzione di cui all'art. 52, comma 2, lett. c):
- turno festivo notturno (dalle 22:00 alle 6:00): maggiorazione oraria del 50% della retribuzione di cui all'art. 52, comma 2, lett. c);

e) l'indennità di cui al presente articolo è corrisposta solo per i periodi di effettiva prestazione di servizio in turno.

2. La corresponsione della relativa indennità è prevista per i seguenti servizi: Polizia Locale;

	Servizio in turno
	Polizia Locale

L'importo stanziato per l'anno 2016 è pari a € 12.000,00

Indennità di reperibilità ex art. 23 del CCDI 2013-2015

1. L'indennità di reperibilità, in applicazione della disciplina dell'art. 23 del CCNL 14.09.00 come integrata dall'art. 11 del CCNL del 5.10.2001, è:
a) corrisposta in relazione alle esigenze di pronto intervento dell'ente non differibili e riferite a servizi essenziali;
b) quantificata in € 10,32 lordi per 12 ore al giorno. Tale importo è raddoppiato (€ 20,65) in caso di reperibilità cadente in giornata festiva anche infrasettimanale o di riposo settimanale secondo il turno assegnato;
c) non può essere superiore a 6 periodi al mese per dipendente;
d) se il servizio è frazionato, comunque in misura non inferiore a quattro ore, è proporzionalmente ridotta in funzione della sua durata oraria con applicazione sull'importo così determinato di una maggiorazione del 10%;
e) non compete durante l'orario di servizio a qualsiasi titolo prestato;
f) non è corrisposta per le ore di effettiva chiamata in servizio remunerate come lavoro straordinario o con equivalente riposo compensativo;
g) la corresponsione degli importi relativi all'indennità di reperibilità é effettuata unitamente al pagamento dello stipendio del mese successivo a quello dello svolgimento dei periodi di disponibilità.
2. Il dipendente, di norma, deve raggiungere il posto di lavoro assegnato nell'arco di trenta minuti dalla chiamata in servizio secondo le modalità e con gli strumenti individuati dall'Amministrazione.
3. Per quanto non previsto dal presente articolo si rimanda alla disciplina contrattuale vigente di cui all'art. 23 del CCNL 14.09.00 come integrata dall'art. 11 del CCNL del 5.10.2001. In caso di indisposizione o altri motivi che non permettano la disponibilità al pronto intervento l'indennità per reperibilità non é corrisposta.
4. La pronta reperibilità non può essere istituita nel periodo temporale della giornata lavorativa in cui, di norma, il servizio è attivo.
L'importo stanziato per l'anno 2016 è pari a € 1.790,00

Art. 4 – FONDO PER LA REMUNERAZIONE DI COMPITI CHE COMPORTANO SPECIFICHE RESPONSABILITA' ex art. 25 del CCDI 2013-2015

1. L'art. 17, comma 2, lett. f) del CCNL dell'1.4.1999, come modificato dai successivi contratti nazionali di lavoro (da ultimo dall'art. 7 del CCNL del 9.5.2006) prevede la corresponsione di una indennità per compensare l'esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità da parte del personale appartenente alle categorie **B e C,** nonché per compensare specifiche responsabilità affidate al personale della cat. **D**, che non risulti incaricato di posizioni organizzative.
2. I compensi per l'indennità di cui sopra vengono stabiliti nella misura prevista dall'art. 7 comma 1 del CCNL del 9/5/2006. In applicazione dell'art. 4, comma 2, lett. c) del CCNL dell'1.4.1999 spetta alla contrattazione integrativa definire: "le fattispecie, i criteri, i valori e le procedure per l'individuazione" dei compensi destinati all'esercizio di specifiche responsabilità.

3. Relativamente al numero dei percettori, va rilevato come un'interpretazione corretta delle richiamate norme contrattuali imponga che questo compenso non possa essere riconosciuto indiscriminatamente a tutti i lavoratori, in base alla categoria o al profilo di appartenenza, né essere legato al solo svolgimento dei compiti e delle mansioni ordinariamente previste nell'ambito del profilo posseduto dal lavoratore. Infatti esso deve essere soprattutto un'utile occasione per premiare chi è maggiormente esposto con la propria attività ad una specifica responsabilità. Deve trattarsi, pertanto, d'incarichi aventi un certo "spessore", con contenuti particolarmente significativi e qualificanti a prescindere dalla categoria di appartenenza.

4. Le parti, pertanto, convengono, in applicazione dei commi precedenti, di attribuire l'indennità per specifiche responsabilità alle fattispecie e per gli importi di seguito indicati:

Descrizione della specifica responsabilità	Indennità
a) Responsabilità di Ufficio all'interno del servizio per il personale di cat. D non titolare di posizione organizzativa ma titolare di rilevanti procedimenti amministrativi.	Da € 1.250 ad € 2.000
b) Responsabilità di Ufficio con rilevanti procedimenti amministrativi per il personale appartenente alla Cat. C	Da € 700 ad € 1.250
c) Per il personale di categoria B – come da accordo CCDI vigente.	Da € 500 ad € 700

5. L'indennità per specifiche responsabilità è erogata in quote mensili.

6. In caso di rapporto di lavoro a tempo parziale, l'indennità è rideterminata in misura corrispondente.

7. L'importo dell'indennità è decurtato, come avviene per la retribuzione di posizione delle posizioni organizzative, nel solo caso di assenza per malattia per i primi 10 giorni di ogni evento morboso in applicazione dell'art. 71 comma 1 del D.L. 112/2008.

8. In applicazione del D.Lgs 151/2001 (T.U. sulla maternità e paternità) l'indennità di cui al presente articolo non può essere revocata durante il periodo di astensione per maternità.

L'importo stanziato per l'anno 2016 è pari a € 26.000,00

Art. 5 – FONDO PER LA REMUNERAZIONE DERIVANTE DALL'ESERCIZIO DI COMPITI CHE COMPORTANO PARTICOLARI RESPONSABILITA' ex art. 26 del CCDI 2013-2015

1. Per dipendenti cui sono state attribuite con atto formale le specifiche responsabilità, nonché i compiti e le funzioni, così come individuati dall'art. 17, comma 2, lett. i) del CCNL del 1.4.1999, integrato dall'art. 36 del CCNL del 22.1.2004, è prevista una indennità, non cumulabile con quella del precedente articolo se si riferisce alle stesse funzioni fino ad un massimo di € 300 annuali. In caso di deleghe parziali per i servizi anagrafici e di stato civile il valore sarà ridotto del 20%.

2. Le responsabilità, i compiti e le funzioni di cui al comma precedente sono quelli indicati nella seguente tabella:

Descrizione delle specifiche responsabilità, compiti e funzioni
a) Ufficiale di stato civile e anagrafe con delega di firma
b) Responsabile ufficio elettorale
c) Responsabile di archivi informatici
d) Responsabile Ufficio Tributi
e) Responsabile di attività inerenti la protezione civile

3. Ad ogni dipendente non può essere attribuita più di un'indennità per specifiche responsabilità di cui al presente articolo, nel caso in cui ricorrano responsabilità diverse al dipendente interessato è attribuita l'indennità di valore economico più elevato.

4. L'attribuzione dell'indennità è annuale ed è liquidata mensilmente.

5. L'importo dell'indennità è decurtato nel solo caso si assenza per malattia per i primi 10 giorni di ogni evento morboso in applicazione dell'art. 71 comma 1 del D.L. 112/2008.

L'importo stanziato per l'anno 2016 è pari a € 500,00

Art. 6 – FONDO PER INCENTIVARE LA PRODUTTIVITA' E IL MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI ex art. 29 del CCDI 2013-2015

Il fondo per incentivare la produttività ed il miglioramento dei servizi art. 17 lett. a) CCNL 01.04.1999 ammonta a € **49.498,38**, importo al quale, nell'anno 2016, sono state aggiunte le economie pari ad € **3.534,71**, derivanti dalla mancata utilizzazione di altre risorse stabili.

Letto approvato e sottoscritto

a) Per la parte pubblica
- Presidente Dott. Ettore Salvati Presenti

Componenti:

Responsabile Servizio I – d.ssa Maria Di Pede Presenti

Responsabile Servizio II – dott. Alessandro Cerrone /

Responsabile Servizio III - d.ssa Claudia Marra /

Responsabile Servizio IV – Architetto Carla Campagiorni Presenti

Responsabile Servizio V – Dott. Gianluca Cellupica Presenti

Responsabile Servizio VI – Geometra Vincenzo Sandro Porretta Presenti

Responsabile Servizio VII – Comandante Bruno Di Palma Presenti

Responsabile Servizio VIII – Ingegnere Spaziani Testa Perpaolo Presenti

Responsabile del Servizio IX - Ingegnere Eurika Petrella /

b) Per le organizzazioni sindacali in qualità di R.S.U.:
- Fiorelli Anna Maria Presenti
- Catallo Rita Presenti

- Polsinelli Daniela Presente
- Del Vicario Michele Presente
- Deseira Gianni /

c) Per le organizzazioni sindacali territoriali:

- FP CGIL il sig. CENCIARELLI Presente
- UIL FP il sig PETROZZI Presente
- CISL FP il sig FIORLETTA Presente
- DICCAP il sig. /
- CSA il Sig. RAFONI FABIO

DICHIARAZIONE AL VERBALE:

"Del Vicario Michele è contrario all'assegnazione delle P.E.O. non condividendo sia il modo che i criteri adottati, riservandosi ogni e qualsiasi azione nelle sedi competenti".

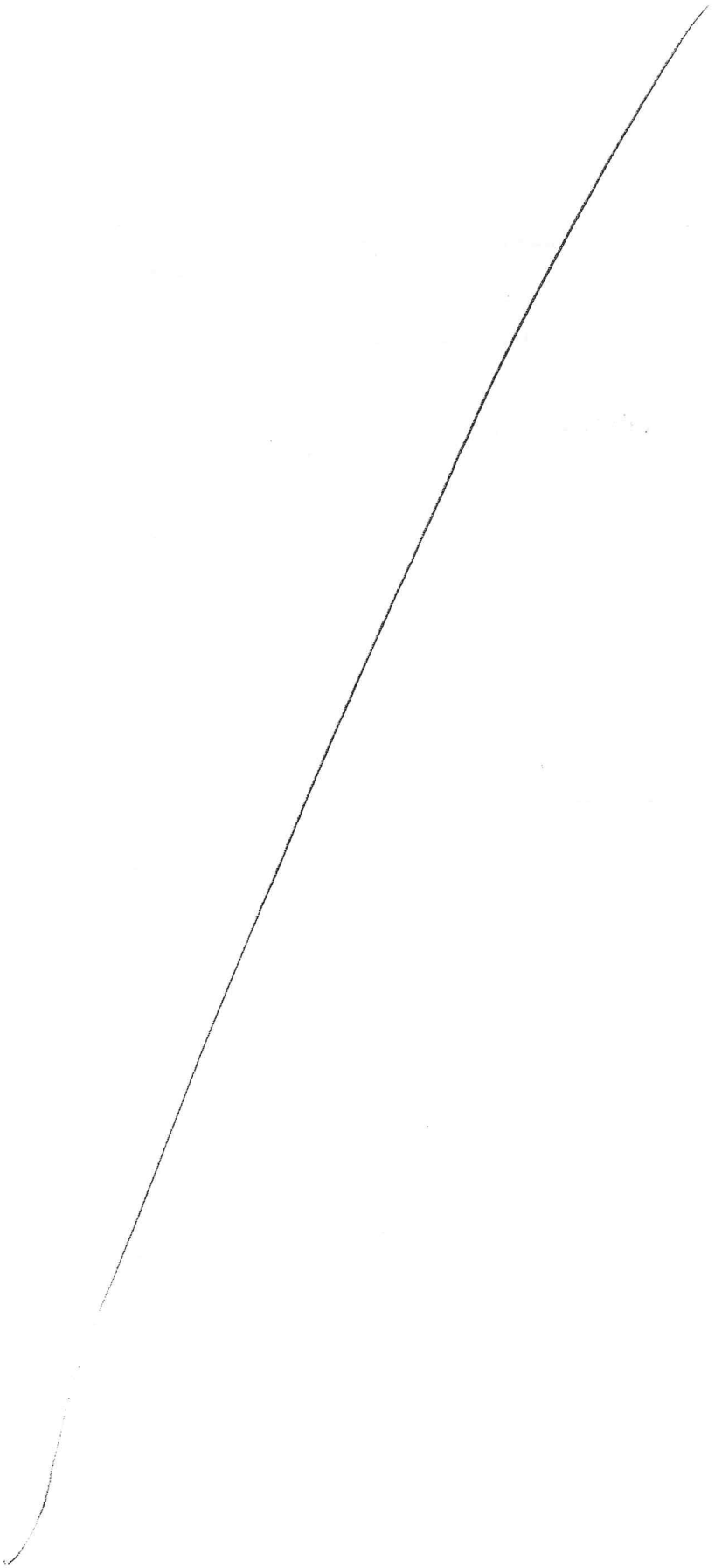

ALLEGATO A

RIEPILOGO UTILIZZO FONDO DELLE RISORSE PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA' – ANNO 2016

ANNO 2016			
Art. 15	Fondo complessivo politiche risorse umane e Produttività	-risorse stabili -risorse variabili (di cui € 10.000,00 quali quote per la progettazione) -risorse variabili economie anno 2015 **Fondo 2016 Totale**	€ 180.183,14 € 25.847,00 € 3.534,00 **€ 209.564,14**
1	**Fondo per corrispondere incrementi retributivi per la progressione economica nella categoria (art. 17/b):**	**Spesa PEO già attuata** **Spesa x PEO 2009** (da definire) **Spesa x PEO 2010** (da definire) **Spesa x PEO 2016 circa** **Totale**	**€ 48.341,04** **€ 4.300,00** **€ 16.000,00** **€ 9.500,00** **€ 78.141,04**
2	**Indennità di comparto di cui all'art. 33 del CCNNL 22.01.2004**		**€ 11.456,59**
3	**Quota degli oneri per la riclassificazione del personale secondo il CCNL del 31.3.1999 (art. 7 comma 7)**		**€ 1.131,13**
3	**Risorse per altre finalità:**		
	- indennità di turno (art. 17/d)		€ 12.000,00
	- indennità di rischio (art.17/d)		€ 1.200,00
	- reperibilità (art. 17/d) x Stato Civile		€ 1.790,00
	- maneggio valori		€ 1.000,00
	- orario notturno, festivo e notturno-festivo (art. 17/d)		
	- indennità per condizioni particolarmente disagiate cat. A B C (art. 17/e)		€ 1.000,00
	- indennità per specifiche responsabilità Cat. B,C, e D (art. 17/f modificato dall'art. 7 del CCNL del CCNL 09.05.2006)		€ 26.000,00
	- lett. i) aggiunta dall'art.36 del C.C.N.L 22.01.2004		€ 500,00
	Totale risorse per altre finalità		**€ 43.490,00**
4	**Risorse per erogazione compensi diretti ad Incentivare la produttività ed il miglioramento dei servizi (art. 17/a)**	(salvo verifica successiva alla liquidazione di tutti gli altri istituti contrattuali)	**€ 49.498,38**
6	**Risorse per erogazioni incentivi ai messi Notificatori**		**€ 200,00**
7	**Incentivi per specifiche attività e prestazioni correlate alla utilizzazione delle risorse indicate nell'art.15 comma 1 lettera K - art. 17 lett. g (ICI)**		**€ 15.647,00**
	Quote per la progettazione (ex Legge 109/94)		**€ 10.000,00**
8		**TOTALE**	**€ 209.564,14**